

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 23 APRILE 2013:**

**2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ex
artt. 2357 e seguenti del codice civile e 132 del D.Lgs n. 58/1998**

Relazione del Consiglio di Amministrazione

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata il giorno 23 aprile 2013 in prima convocazione e 24 aprile 2013 in seconda convocazione

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento:

2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ex artt. 2357 e seguenti del codice civile e 132 del D. Lgs. n. 58/1998.

Vi ricordiamo che l'assemblea del 19 aprile 2012 aveva autorizzato il Consiglio ad acquistare e vendere azioni proprie sino all'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2012 e comunque per un periodo non superiore ai diciotto mesi dalla data della delibera.

Tenuto conto che tale facoltà – di cui il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto sinora di avvalersi – andrà a scadere con l'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2012, sottoponiamo alla Vostra approvazione – come per il precedente esercizio – l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di acquistare ed alienare fino ad un massimo di n. 8.000.000 di azioni proprie da nominali Euro 0,10 cadauna, pari a circa l'1,09% del capitale sociale (Euro 73.433.966,90), nel limite dell'importo di 40 milioni di Euro, sino all'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2013 e comunque per un periodo non superiore ai diciotto mesi. Detto limite è da intendersi in senso assoluto, senza cioè tener conto delle azioni proprie nel frattempo eventualmente rivendute.

L'importo di 40 milioni di Euro sopra indicato per l'acquisto delle azioni proprie, per le quali si richiede l'autorizzazione, trova ampia copertura nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'autorizzazione proposta consentirebbe al Consiglio di Amministrazione, se lo riterrà opportuno nell'interesse della società, di disporre di un'opportunità di investimento in relazione all'andamento delle quotazioni di borsa ed all'entità della liquidità disponibile. Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003. Le stesse verranno eseguite sul mercato con le modalità indicate dalla Borsa Italiana S.p.A., in osservanza dell'art. 132 del D. Lgs. 58/98 nonché dell'art. 144-bis, comma 1, lett. b) della Delibera Consob n. 11971/99.

Le operazioni di vendita delle azioni proprie in portafoglio saranno invece da effettuarsi nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della società, ivi compresa l'alienazione in borsa, operazioni eseguite al di fuori di mercati regolamentati o di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero mediante scambio con partecipazioni o altre attività, per un corrispettivo unitario che dovrà essere non inferiore alla media dei prezzi ufficiali registrati sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei 5 giorni di mercato aperto precedenti la vendita.

Fermo restando quanto precede, l'autorizzazione viene altresì richiesta al fine di effettuare operazioni di acquisto o di vendita di azioni proprie - nei limiti quantitativi complessivi sopra definiti ma con le modalità specificatamente applicabili - in conformità alla prassi di mercato prevista in base all'art. 180, comma 1, lett. c) del TUF,

approvata con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, e relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato (la "Prassi"). In base alla Prassi, la Società potrà concludere, alle condizioni previste dalla Delibera Consob n. 16839/2009, un contratto con un Intermediario terzo, al fine di sostenere sul mercato, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato. Qualora sussistano le condizioni e i presupposti per l'effettuazione di operazioni rientranti nell'ambito della suddetta Prassi, spetterà agli Amministratori Esecutivi effettuare le debite operazioni istruttorie e le conseguenti comunicazioni al mercato ed alle Autorità di vigilanza. Nell'ambito di tale operatività, saranno ricomprese, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Delibera Consob n. 16839/2009, operazioni sia di acquisto, sia di vendita delle azioni interessate.

Si fa presente infine che le azioni proprie detenute – qualora la deliberazione oggetto della presente relazione venga approvata, ai sensi dell'art. 44 bis, comma 2 del Regolamento Emittenti, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento – non saranno escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106, commi 1 e 3, lettera b), del Testo Unico Finanza.

Sul punto Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal Consiglio di Amministrazione, riconosciuto l'interesse della Società e dato atto che l'importo di 40

milioni di euro indicato per l'acquisto delle azioni trova ampia copertura nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato,

delibera

- di attribuire al Consiglio la facoltà di acquistare azioni proprie fino al raggiungimento di un massimo di n. 8.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, pari a circa l'1,09% del capitale sociale, nel limite dell'importo di 40 milioni di Euro, sino alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio d'esercizio 2013 e comunque per un periodo non superiore ai diciotto mesi, nonché di alienarle nel medesimo periodo. Detto limite è da intendersi in senso assoluto, senza cioè tener conto delle azioni proprie nel frattempo eventualmente rivendute. Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del Regolamento (CE) n. 2273/2003. Le stesse verranno eseguite sul mercato con le modalità indicate dalla Borsa Italiana S.p.A. ed in osservanza dell'art. 132 del TUF nonché dell'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti.

Le operazioni di vendita delle azioni proprie in portafoglio saranno invece da effettuarsi nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in Borsa, operazioni eseguite al di fuori di mercati regolamentati o di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero mediante scambio con partecipazioni o altre attività, per un corrispettivo unitario che dovrà essere non inferiore alla media dei prezzi ufficiali registrati sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei 5 giorni di mercato aperto precedenti la vendita.

Fermo restando quanto precede, l'autorizzazione viene altresì concessa al fine di

effettuare operazioni di acquisto o di vendita di azioni proprie - nei limiti quantitativi complessivi sopra definiti ma con le modalità specificatamente applicabili - in conformità alla prassi di mercato prevista in base all'art. 180, comma 1, lett. c) del TUF, approvata con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, e relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato (la "Prassi").

In base alla Prassi, la Società potrà concludere, alle condizioni previste dalla delibera Consob n. 16839/2009, un contratto con un intermediario terzo, al fine di sostenere sul mercato la liquidità delle azioni, per un periodo di tempo stabilito, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato. Qualora sussistano le condizioni e i presupposti per l'effettuazione di operazioni rientranti nell'ambito della suddetta Prassi, spetterà agli amministratori esecutivi effettuare le debite operazioni istruttorie e le conseguenti comunicazioni al mercato ed alle autorità di vigilanza. Nell'ambito di tale operatività, saranno ricomprese, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla delibera Consob n. 16839/2009, operazioni sia di acquisto, sia di vendita delle azioni interessate;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri per dare esecuzione a quanto sopra deliberato.”

Basiglio - Milano 3, 27 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Carlo Secchi)